

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCDD NEWS

Dicembre
2023



Studio Legale

Milano Roma Londra
crcdlex.com

SOMMARIO

NORMATIVA E SOFT LAW UE

3

1. ESG: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 3
2. EBA: *Final Report* in tema di MREL e TLAC..... 3
3. ESMA: *Final Report* relativo agli *stress tests* nel contesto del Regolamento sui fondi del mercato monetario..... 4
4. ESMA: *Final report* contenente la bozza di *regulatory technical standards* inerenti al Regolamento ELTIF..... 4
5. ESMA: rinviate le Linee Guida sulla nomenclatura ESG dei fondi..... 5
6. *Shadow Banking*: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2779 6
7. Crediti all'esportazione con sostegno pubblico: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2738 6
8. ESAs: *Final report* in materia di modifiche ai *regulatory technical standards* inerenti al Regolamento SFDR..... 7

NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA

8

9. Cartolarizzazioni: in Gazzetta Ufficiale i nuovi obblighi informativi e statistici..... 8
10. CONSOB: regolamento sui responsabili dei registri per la circolazione digitale..... 8
11. Banca d'Italia: modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" 9

GIURISPRUDENZA

10

12. La portata della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2042 c.c.: la parola alle Sezioni Unite (Cass. civ. – sez. un. – 5 dicembre 2023, n. 33954)..... 10
13. Contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero contenente clausole abusive relative al tasso di cambio: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sui temi della nullità del contratto, dell'azione di restituzione e del termine di prescrizione (Corte di

Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IX, 14 dicembre 2023, C- 28/22, Pres. O. Spineanu Matei, Rel. S. Rodin)	14
---	----

CONSULTAZIONI **18**

14. ESMA: in consultazione possibili modifiche ai modelli di informativa (<i>disclosure templates</i>) in materia di cartolarizzazioni.....	18
15. ESMA: in consultazione le linee guida relative alle informazioni sulla sostenibilità.....	19
16. CONSOB: in consultazione le modifiche al regolamento emittenti in materia di domande di approvazione dei prospetti.....	19
17. ESMA: in consultazione un documento sulla protezione degli investitori nel contesto della digitalizzazione dei servizi di investimento.....	20
18. EIOPA: in consultazione il trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità.....	21
19. EIOPA: in consultazione la bozza di <i>opinion</i> sulle dichiarazioni di sostenibilità e <i>greenwashing</i>	21
20. EBA: in consultazione gli RTS sui conflitti di interesse degli emittenti di ART.....	22

NORMATIVA E SOFT LAW UE

1. ESG: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2772

- In data 22 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo [Regolamento Delegato \(UE\) 2023/2772](#) (il “**Regolamento Delegato**”) che integra la direttiva (UE) 2013/34 per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (anche noti come *European Sustainability Reporting Standards*).
- Le integrazioni apportate dal nuovo Regolamento Delegato sono incentrate sugli aspetti di contabilità delle imprese e, nello specifico, sulle relazioni dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati.
- L'Allegato I al nuovo Regolamento Delegato distingue tre categorie di principi rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità: (i) principi trasversali, (ii) principi tematici - entrambi di applicazione intersettoriale, ossia applicabili a tutte le imprese - e (iii) principi settoriali.
- Il nuovo Regolamento Delegato si applica dal 1° gennaio 2024 agli esercizi finanziari aventi inizio da tale data e per quelli successivi ad essa. IFR: pubblicati gli orientamenti definitivi dell'EBA sull'applicazione del test di capitale di gruppo per le imprese di investimento

2. EBA: *Final Report* in tema di MREL e TLAC

- In data 20 dicembre 2023, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato il proprio [Final Report](#) (il “**Final Report**”) contenente la bozza di norme tecniche di attuazione (anche note come *Implementing Technical Standards* e, di seguito, “ITS”) come recentemente introdotte in materia di informativa e di segnalazione dei requisiti minimi MREL e TLAC.
- Le modifiche agli ITS, che si applicheranno - previa formale adozione da parte della Commissione europea - a partire dal 30 giugno 2024, riflettono alcuni recenti cambiamenti apportati al Regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR), nello specifico, riguardanti la deduzione degli investimenti in strumenti di passività ammissibili di enti appartenenti allo stesso gruppo e il regime di autorizzazione per il riacquisto di passività ammissibili.
- Quest'ultima integrazione da parte dell'EBA ha l'obiettivo di massimizzare l'efficienza nelle procedure di *compliance* grazie al rispetto dei requisiti di informativa e rendicontazione da parte delle istituzioni, così da facilitare il flusso e l'utilizzo delle informazioni per gli attori del mercato e per le autorità nazionali competenti.

3. ESMA: *Final Report* relativo agli *stress tests* nel contesto del Regolamento sui fondi del mercato monetario

- In data 19 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha pubblicato il proprio *Final Report* per il 2023 (il “*Final Report*”) relativo all’aggiornamento annuale delle linee guida sull’attuazione degli *stress tests* ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 riguardante i fondi del mercato monetario il (“**Regolamento**”).
- Il *Final Report* copre:
 - gli aggiornamenti alle linee guida sulla metodologia per l’implementazione degli scenari di *stress test*; e
 - gli aggiornamenti alle linee guida sulla tipologia di *stress test* da applicare e relativo calibro, ai fini del completamento del modello di informativa menzionato all’articolo 37 del Regolamento.
- Il contenuto del *Final Report* è particolarmente rilevante per i gestori di fondi del mercato monetario, i quali dovranno comunicare mediante i propri rendiconti trimestrali i risultati ottenuti a seguito dell’applicazione dei nuovi parametri di *stress test* alle autorità nazionali competenti.
- Entro due mesi dalla pubblicazione della relativa versione tradotta in ogni lingua ufficiale dell’Unione Europea le autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA se applicano o se intendono applicare le linee guida aggiornate.

4. ESMA: *Final report* contenente la bozza di *regulatory technical standards* inerenti al Regolamento ELTIF

- In data 19 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha pubblicato il proprio *Final Report* contenente la proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) da emanarsi ai sensi del Regolamento UE 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (*European Long-Term Investment Funds*), come modificato dal Regolamento UE 2023/606 (“**Regolamento ELTIF**”).
- Tale relazione finale tiene conto dei commenti ricevuti in una precedente consultazione dell’ESMA e, in conformità con il mandato dell’ESMA ai sensi del Regolamento ELTIF, il progetto di norme tecniche di regolamentazione copre:
 - i criteri per determinare le circostanze che consentano l’utilizzo di derivati finanziari di copertura;
 - le circostanze in cui la vita di un fondo ELTIF debba essere considerata compatibile con i cicli di vita di ciascuno dei singoli *asset*, nonché le diverse caratteristiche della politica di rimborso del fondo;

- le circostanze per l'utilizzo del c.d. meccanismo di *matching*, ossia la possibilità di abbinare totalmente o parzialmente (prima della fine della vita del fondo ELTIF) le richieste di trasferimento di quote o azioni dello stesso ELTIF da parte degli investitori uscenti con le richieste di trasferimento dei potenziali investitori; e
 - l'informativa inerente ai costi.
- Il documento è stato sottoposto alla Commissione Europea che disporrà di tre mesi di tempo per l'approvazione finale e l'adozione

5. ESMA: rinviate le Linee Guida sulla nomenclatura ESG dei fondi

- In data 14 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato un [aggiornamento](#) sullo stato di avanzamento e sui tempi di pubblicazione delle linee guida relative alla terminologia ESG utilizzata nelle nomenclature dei fondi.
- Al fine di non fuorviare gli investitori e considerata la rilevanza del tema sul piano del *marketing*, l'ESMA ritiene che i termini legati ai criteri ESG e alla sostenibilità presenti nei nomi dei fondi debbano essere supportati in modo concreto da prove di caratteristiche o obiettivi di sostenibilità che si riflettano in modo equo e coerente negli obiettivi di investimento e nella *policy* di investimento del fondo.
- Si ricorda che il 18 novembre 2022 l'ESMA aveva lanciato una consultazione sulle linee guida relative ai nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità, conclusasi il 20 febbraio 2023. Tuttavia, dopo l'avvio del lavoro di valutazione dei *feedback* ricevuti, e sulla scia delle prime revisioni della normativa in materia di gestori di fondi di investimento alternativi e organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, l'ESMA comunica di aver deciso di rinviare l'adozione delle linee guida, al fine di approfondire ulteriormente il contenuto di tali revisioni normative, e valutare se modificarne o implementarne il contenuto.
- In particolare, il testo dell'accordo provvisorio concordato a seguito di taluni colloqui interistituzionali contiene due nuovi mandati all'ESMA per l'elaborazione di linee guida che specifichino quando un nome di un FIA o di un OICVM possa essere considerato poco chiaro, sleale o fuorviante.
- Nel documento si specifica infine che la pubblicazione delle linee guida è prevista per il secondo trimestre del 2024, a seconda dei tempi di pubblicazione dei testi rivisti della sopracitata normativa, e che le stesse entreranno in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sul sito *web* dell'ESMA, fermo restando che i gestori di fondi esistenti prima della data di applicazione di tali linee guida dovranno conformarsi agli Orientamenti entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

6. *Shadow Banking*: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2023/2779

- In data 12 dicembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2779](#) (il “**Regolamento**”) della Commissione, del 6 settembre 2023, che integra il Regolamento (UE) 2013/575 (il “**CRR**”) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui all'articolo 394, paragrafo 2, del CRR.
- In particolare, il Regolamento individua i criteri per l'identificazione dei “soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato” di cui all'articolo 394, paragrafo 2, del CRR e definisce cosa si intende per servizi e attività bancari.
- L'identificazione dei soggetti che operano nel sistema bancario ombra consente di monitorare e attenuare i rischi che tale sistema può comportare per la stabilità finanziaria. In quest'ottica, il legislatore europeo ha escluso da tali categorie i soggetti inclusi nella vigilanza di un ente su base consolidata.
- Il Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

7. Crediti all'esportazione con sostegno pubblico: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2023/2738

- In data 11 dicembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2738](#) (il “**Regolamento**”) della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l'allegato II del Regolamento (UE) 2011/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
- In particolare, le modifiche all'allegato II introdotte dal Regolamento sono volte a recepire le modifiche apportate all'accordo OCSE nel luglio 2023 che riguardano, tra l'altro, la sostenibilità ambientale di quelle attività che possano beneficiare del sostegno pubblico. Il Regolamento recepisce integralmente tali emendamenti, fra cui:
 - le modifiche delle condizioni e dei termini finanziari dell'accordo, tra cui nello specifico la proroga dei periodi di rimborso massimi per le operazioni *green*, rispettose del clima, nonché per la maggior parte degli altri progetti;
 - la riduzione dei tassi di premio minimi per i periodi di rimborso più lunghi;
 - l'introduzione di flessibilità sul calendario dei rimborsi per tutta la durata del pacchetto finanziario;

- l'ampliamento della gamma dei progetti *green* che possono beneficiare di periodi di rimborso più lunghi nell'ambito dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici.
- Il Regolamento è entrato in vigore il 31 dicembre 2023.

8. ESAs: Final report in materia di modifiche ai regulatory technical standards inerenti al Regolamento SFDR

- In data 4 dicembre 2023, le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA, congiuntamente "ESAs") hanno pubblicato il *Final Report* contenente il progetto di modifica degli *standard* tecnici di regolamentazione ("RTS") di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento SFDR").
- In particolare, in ottemperanza al mandato conferito dalla Commissione europea nell'aprile 2022 per la revisione dei diversi aspetti di tali RTS, sono state approvate modifiche relative al contenuto e alla presentazione delle informazioni, tra cui la divulgazione dei principali impatti negativi (*principal adverse impacts* o "PAI") delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e l'introduzione della divulgazione degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti finanziari.
- Le ESAs nello specifico propongono di aggiungere nuovi indicatori sociali e di semplificare il quadro di riferimento per la divulgazione dei PAI delle decisioni di investimento sull'ambiente e sulla società, nonché di inserire nuove informazioni sui prodotti relativamente agli obiettivi di "riduzione delle emissioni di gas a effetto serra".
- Le proposte includono anche miglioramenti significativi riguardo a come gli investimenti sostenibili "non arrecano danni significativi" (*do not significantly harm*) all'ambiente e alla società. Allo stesso tempo, mirano (i) a semplificare i modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari, rendendo le informazioni accessibili e comprensibili per gli investitori e (ii) a prevedere altri adeguamenti tecnici riguardanti, *inter alia*, il trattamento dei derivati, il calcolo degli investimenti sostenibili e le disposizioni per i prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti.
- Il progetto finale di modifica agli RTS del SFDR è attualmente sottoposto alla valutazione da parte della Commissione europea, che dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi tre mesi.

9. Cartolarizzazioni: in Gazzetta Ufficiale i nuovi obblighi informativi e statistici

- In data 20 dicembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [provvedimento](#) della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 recante disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
- Il regolamento istituisce un elenco delle società veicolo di cartolarizzazione presso la Banca d'Italia e disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società veicolo di cartolarizzazione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2013/1075 riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. In particolare, Banca d'Italia definisce le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco, in modo da assicurare la connessione funzionale tra tale elenco e le informazioni periodiche da inviare alla Banca Centrale europea.
- L'iscrizione di una società veicolo di cartolarizzazione nell'apposito elenco – che avviene su istanza della società stessa – comporta, come unico effetto giuridico, l'obbligo per la stessa di effettuare le segnalazioni statistiche e di comunicare tempestivamente l'emergere di circostanze che richiedano la cancellazione dall'elenco. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue attività di vigilanza, gestirà l'elenco nazionale delle società veicolo di cartolarizzazione e raccoglierà le informazioni su tali società al fine di fornire alla Banca Centrale europea un quadro statistico sull'attività di queste società come previsto dal Regolamento (UE) 2013/1075.
- Il provvedimento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

10. CONSOB: regolamento sui responsabili dei registri per la circolazione digitale

- Con delibera del 6 dicembre 2023 n. 22923, la Consob ha adottato il nuovo [Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari](#) (il “**Regolamento Consob**”).
- Il Regolamento Consob è stato emanato ai sensi dell'art. 28, comma 1 del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2023 (di seguito, il “**Decreto Fintech**”).
- In attuazione del Decreto Fintech, il nuovo Regolamento Consob definisce anzitutto i principi e i criteri per la formazione e tenuta dell'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari, nonché le relative forme di pubblicità.

- Inoltre, il Regolamento Consob regola le procedure di presentazione delle richieste di iscrizione dei responsabili del registro e il processo di iscrizione nell'elenco, identificando le possibili ragioni di sospensione e richiedendo una dettagliata relazione tecnica che includa un'analisi dei rischi.
- Infine, il Regolamento Consob disciplina l'operato del responsabile del registro, definendo il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro.

II. Banca d'Italia: modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”

- In data 6 dicembre 2023, la Banca d'Italia ha pubblicato [l'aggiornamento n. 43](#) (l'“**Aggiornamento n. 43**”) della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “**Circolare 285**”).
- In particolare, tale Aggiornamento n. 43 modifica le disposizioni dettate in materia di “Grandi esposizioni” con riferimento ai conglomerati finanziari (Parte Seconda, Capitolo 10). Sulla base di tali modifiche le banche appartenenti a conglomerati finanziari possono escludere dal calcolo dei limiti delle grandi esposizioni quelle vantate, anche nella forma di partecipazioni, nei confronti di altri soggetti del conglomerato di appartenenza rientranti nel perimetro di vigilanza supplementare ai sensi della Direttiva 2002/87/CE (c.d. *Financial Conglomerates Directive*).
- Inoltre, per esigenze di raccordo con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, con l'Aggiornamento n. 43, sono stati effettuati nello stesso Capitolo 10 alcuni interventi volti ad aggiornare i riferimenti normativi e a rimuovere dal testo delle disposizioni le previsioni in materia di gruppi di clienti connessi, non più applicabili in quanto superate dalle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sullo stesso argomento (EBA/GL/2017/15).
- Le disposizioni modificate sono entrate in vigore in data 7 dicembre 2023.
- In data 19 dicembre 2023, la Banca d'Italia ha pubblicato l'[aggiornamento n. 44](#) della Circolare 285 (l'“**Aggiornamento n. 44**”).
- L'Aggiornamento n. 44 modifica la disciplina sul rischio di tasso (*Interest Rate Risk arising from the Banking Book* o IRRBB) e di credit spread (*credit spread risk from the banking book* o CSRBB) sul portafoglio bancario.
- In particolare, l'Aggiornamento n. 44 modifica il Capitolo 1 (“*Processo di controllo Prudenziale*”) della Parte Prima, Titolo III, e il Capitolo 3 (“*Il sistema dei controlli interni*”) della Parte Prima, Titolo IV, della Circolare 285, per recepire nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso e di *credit spread* sul portafoglio bancario. Nello specifico, sono recepite le disposizioni degli articoli 84 e 98(5) della Direttiva 2013/36/UE (“**CRD V**”) e delle seguenti disposizioni attuative:

- (a) il Regolamento delegato della Commissione Europea (ai sensi dell'art. 84, par. 5, CRD V), contenente norme tecniche di regolamentazione per definire il contenuto della metodologia standardizzata e standardizzata semplificata per la misurazione dell'IRRBB nella prospettiva del valore economico e del margine di interesse;
- (b) Orientamenti EBA in materia di IRRBB e CSRBB (in attuazione dell'art. 84, par. 6, CRD V), per definire: (i) i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione dell'IRRBB; (ii) i criteri per la valutazione e il monitoraggio del CSRBB; (iii) quali dei sistemi interni applicati dagli enti non siano soddisfacenti per il supervisore; e
- (c) Regolamento delegato della Commissione Europea (in attuazione dell'art. 98, par. 5-*bis*, CRD V) contenente norme tecniche di regolamentazione con riferimento ai test di vigilanza sui valori anomali (*Supervisory Outlier Test*, SOT).

GIURISPRUDENZA

12. La portata della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2042 c.c.: la parola alle Sezioni Unite (Cass. civ. – sez. un. – 5 dicembre 2023, n. 33954)

- Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito i termini del contrasto giurisprudenziale sorto attorno alla portata e all'interpretazione del carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2042 c.c.
- Nello specifico, la questione – ritenuta di particolare importanza dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione e pertanto rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria n. 5222 del 2023 – attiene alla “*corretta applicazione della regola di sussidiarietà dettata dall'art. 2042 c.c.*”, in un quadro in cui il ricorrente, nella fattispecie concreta, assumeva “*la necessità di addivenire ad una rivalutazione della nozione di sussidiarietà quale recepita dalla prevalente giurisprudenza d[ella] Corte, anche tramite una sua declinazione differenziata nel caso in cui la domanda principale si fondi sulla applicazione di clausole generali dell'ordinamento (come nel caso di responsabilità aquiliana o precontrattuale)*”.
- Investite della questione, le Sezioni Unite, dopo aver dato atto degli argomenti spesi nella predetta ordinanza interlocutoria, hanno *in primis* rammentato che “[l]’azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti [...] dell’arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”, e che “la scelta del legislatore denota come si sia voluto introdurre un rimedio di carattere generale, avente però natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura

dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge".

- Quanto al fondamento della regola della sussidiarietà che contraddistingue l'azione di arricchimento indebito, le Sezioni Unite hanno ricordato che per parte della dottrina esso andrebbe ravvisato "nel principio di certezza del diritto", mentre per altra parte "nella natura equitativa del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.", fermo restando che "la corretta individuazione della ratio che sorregge la p revisione in esame avrebbe poi anche riflessi in merito all'applicazione della regola di sussidiarietà [...]".
- La Suprema Corte ha evidenziato che "in giurisprudenza le varie rationes individuate in dottrina sono state spesso richiamate a giustificazione dell'interpretazione più o meno rigorosa della regola dettata dall'art. 2042 c.c.", passando quindi a ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali affermatasi sul punto e, nello specifico:
 - quello tradizionale, che ha "optato per una valutazione del presupposto della sussidiarietà in astratto, nel senso cioè che l'azione ex art. 2041 c.c., sarebbe esperibile solo quando l'ordinamento giuridico non appresti alcun altro rimedio "per farsi indennizzare del pregiudizio subito"", sicché "la mera esistenza di un'altra azione (avente fonte in un rapporto contrattuale o direttamente in una previsione di legge) preclude la tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile per altra ragione";
 - quello di segno opposto, secondo cui "la verifica della sussidiarietà dell'azione di arricchimento andrebbe condotta in concreto, dovendosi quindi ammettere il rimedio residuale ogni qualvolta il soggetto impoverito non disponga, in relazione alla specifica fattispecie concreta, di altro rimedio utile ad indennizzarlo per la perdita, indipendentemente dalla ragione per cui ciò accada", sicché "il suo esercizio sarebbe ammesso in tutti i casi in cui si sia verificata la decadenza o la prescrizione dell'azione principale, quando l'azione sia in grado di offrire all'interessato utilità diverse o ulteriori rispetto a quelle apprestate dall'azione principale";
 - quello sorto "al fine di mitigare il rigore della cd. sussidiarietà in astratto" - e fatto valere dal ricorrente nella fattispecie concreta posta al vaglio delle SS.UU. -, secondo cui "il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza - accertabile anche d'ufficio - di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ciò comporta che la tutela residuale sarebbe ammissibile anche quando l'azione, teoricamente spettante all'impovertito, sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c."
- Ciò premesso, con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che "la risposta ai dubbi sollevati con l'ordinanza interlocutoria non può prescindere dalla presenza nel diritto positivo della previsione di cui all'art. 2042 c.c., che pone la regola della sussidiarietà in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale. Non può, quindi, accedersi alla

soluzione fatta propria dal richiamato orientamento che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale”, in quanto “ occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.

- A detta delle Sezioni Unite, dunque, va “tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impovertito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”.
- Inoltre, pur riconoscendo che “la formale adesione al principio della sussidiarietà in astratto risulta oggetto di un costante temperamento, soprattutto nel caso in cui l'azione principale sia fondata su una fonte contrattuale, mediante il riconoscimento della sua esperibilità ove sia riconosciuta la nullità del titolo contrattuale azionato”, le Sezioni Unite hanno confermato il principio già espresso in giurisprudenza per cui “resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., anche in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
- Ciò chiarito rispetto alla proposizione in via principale della domanda di indebito arricchimento, la Suprema Corte si è altresì soffermata “*sui limiti in merito alla proposizione in via subordinata della domanda di arricchimento*” con particolare riferimento “*ai casi di nullità del titolo contrattuale*”, affermando che “*occorre distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto [della domanda principale fondata su un titolo contrattuale, ndr.] derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impovertito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse*”. Secondo la Corte, infatti:
 - “[n]ella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c., in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c.”; così, ha spiegato la Corte, “[s]e la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento”;
 - “[v]iceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale”.

- Da ultimo, con il provvedimento in esame le Sezioni Unite hanno analizzato specificamente i *“rapporti tra azione di arricchimento ed azioni risarcitorie”*, rimarcando che *“quella contro l’arricchimento sia l’unica tutela praticabile in assenza della lesione di un diritto (danno ingiusto) ovvero al cospetto della lesione di un diritto, non accompagnata dall’elemento soggettivo (nonché in presenza di una lesione di un diritto, accompagnata dall’elemento soggettivo, dalla quale però non scaturisca un pregiudizio nei termini dell’art. 1223 c.c., ma solo un arricchimento)”*. La Corte ha quindi affermato che *“[s]e il rigetto della domanda risarcitoria è ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda (nel caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale ovvero in presenza di elementi impeditivi), risulta [...] ammissibile la proposizione dell’azione di arricchimento, che mantiene in tal modo il suo carattere residuale”*, mentre, *“[v]iceversa, resta impregiudicata l’efficacia preclusiva derivante dalla regola della sussidiarietà ove il rigetto sia dipeso da prescrizione o decadenza ovvero nel caso in cui derivi dalla carenza di prova circa l’esistenza del danno ingiusto”*.
- La Corte ha messo in luce, in proposito, che *“[l]a soluzione che distingue a seconda delle ragioni del rigetto della domanda risarcitoria si configura così idonea a salvaguardare le varie rationes che si reputa sorreggano la regola della residualità, in quanto accanto al rispetto del principio della certezza del diritto, è tutelata anche la regola di equità che sottende la previsione di cui all’art. 2041 c.c., riconoscendosi all’impoverito il ristoro per quelle situazioni che siano già ab origine prive di un rimedio riconosciuto dalla legge”*.
- Concludendo, le Sezioni Unite hanno sostenuto che *“[s]e si dovesse ritenere, come sostengono i fautori della sussidiarietà in astratto, che il rigetto della domanda principale preclude sempre e comunque l’azione di arricchimento, anche a voler annettere alla prima pronuncia di improponibilità una valenza solo processuale, resterebbe in ogni caso esclusa la riproponibilità della domanda di arricchimento. Se invece, come appare corretto ad avviso di questo Collegio, si deve distinguere in merito alle ragioni del rigetto, il giudice al quale sia riproposta la domanda di arricchimento dovrebbe verificare se sia stata riscontrata una carenza originaria del diverso titolo fondante la domanda cd. principale. Risulta, quindi, anche conforme al principio di economia processuale che sia sempre il giudice adito con la domanda di arricchimento a compiere la verifica circa il carattere sussidiario della domanda proposta (verifica come sopra ricordato officiosa ed esperibile anche in grado di appello), e ciò sulla scorta di quanto emerge dagli atti e dalle allegazioni offerte dalle parti”*.
- In considerazione di tutto quanto sopra precede, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“[a]i fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”*.
- Per consultare il provvedimento, clicca [qui](#).

13. Contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero contenente clausole abusive relative al tasso di cambio: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sui temi della nullità del contratto, dell'azione di restituzione e del termine di prescrizione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. IX, 14 dicembre 2023, C- 28/22, Pres. O. Spineanu Matei, Rel. S. Rodin)

- Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") si è espressa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale regionale di Varsavia nell'ambito di una controversia sorta tra due consumatori ("Ricorrenti"), da un lato, e il curatore fallimentare di un istituto di credito, dall'altro, in relazione al rimborso di somme versate a quest'ultimo in forza di un contratto di mutuo ipotecario, determinato in zloty polacchi e indicizzato al franco svizzero ("Contratto"), annullato in quanto contenente clausole abusive.
- In particolare, i Ricorrenti hanno contestato i tassi di cambio applicati dall'istituto di credito ai fini della conversione del mutuo ("Clausole di Conversione") e sulla cui base gli stessi erano tenuti a versare rate mensili in zloty polacchi il cui importo era equivalente all'importo della rata espressa in franchi svizzeri.
- Dapprima con reclamo stragiudiziale e successivamente con ricorso giurisdizionale, i ricorrenti hanno contestato il carattere abusivo delle predette clausole e la conseguente nullità del Contratto, chiedendo all'istituto di rimborsare loro le rate mensili che le avevano già versato in applicazione delle Clausole di Conversione.
- A fronte della dichiarazione di nullità del Contratto con sentenza interlocutoria non definitiva, la banca ha sollevato un'eccezione di ritenzione della prestazione eventualmente dovuta ai consumatori fino a quando gli stessi non avessero offerto di rimborsarle la prestazione corrispettiva, vale a dire l'importo del mutuo messo a loro disposizione dalla banca in forza del Contratto o fino a quando per il diritto al suo rimborso non fosse stata fornita garanzia.
- A tal riguardo, considerato che l'opponibilità di tale eccezione dipende dalla questione se l'azione di ripetizione dell'indebito sia prescritta, la CGUE ha chiarito le posizioni delle due parti, i consumatori da un lato, e la banca, dall'altro, in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti di titolarità della banca. In particolare:
 - secondo i ricorrenti, il termine di prescrizione dei crediti della banca ha iniziato a decorrere dalla data in cui quest'ultima ha ricevuto il reclamo o da quella in cui le è stato notificato il ricorso;
 - secondo la banca, il termine di prescrizione dei suoi crediti non è iniziato a decorrere, poiché tale termine decorrerebbe *"dalla data in cui un giudice abbia emesso una decisione definitiva sulla controversia riguardante l'opponibilità delle clausole di conversione e la validità del contratto di mutuo"*.
- In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento in corso al fine di richiedere chiarimenti alla CGUE in merito alla conformità agli

articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva comunitaria 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 dell'interpretazione del diritto polacco in relazione ad un triplice profilo:

- la possibilità per il professionista di far valere un diritto di ritenzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore, a garanzia della ripetizione delle controprestazioni ricevute dal consumatore;
 - la diversa decorrenza, per il professionista e per il consumatore, del termine di prescrizione dei crediti derivanti dalla nullità del contratto di mutuo contenente clausole abusive;
 - l'obbligo per il professionista di verificare se il consumatore sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario.
- In relazione al primo dei profili summenzionati, la CGUE ha ritenuto che il diritto comunitario in materia non consenta l'applicabilità di un diritto di ritenzione delle prestazioni ricevute da un consumatore, a garanzia della ripetizione, in favore del professionista, delle prestazioni del consumatore stesso, laddove l'effetto di tale ritenzione comporti la perdita del diritto di percepire interessi di mora da parte del consumatore.
- Nello specifico, la CGUE ha rilevato come dalla decisione di rinvio sembra emergere che *“conformemente a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto polacco, in caso di invalidità di un contratto, lo stato di ritardo di una parte cessa con l'esercizio, da parte di tale parte, del diritto di ritenzione della prestazione che essa deve all'altra parte fino a quando quest'ultima non abbia offerto di adempiere o fornito una garanzia per l'esecuzione della prestazione che essa stessa deve, di modo che, in assenza dell'interpretazione adottata dal Sad Najwyższy (Corte Suprema) nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, al consumatore sarebbero dovuti interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l'esecuzione, dopo che quest'ultimo abbia ricevuto una domanda in tal senso dal consumatore, fino alla data in cui è stata invocata l'eccezione di ritenzione”*.
- La CGUE, nel rilevare che dalla risoluzione predetta risulta che il professionista non è in ritardo nell'esecuzione prima del momento in cui il contratto di mutuo ipotecario diviene definitivamente inopponibile, ha osservato che in tal modo *“il consumatore perde il diritto a una parte o alla totalità degli interessi di mora”* con conseguente aggravio della sua *“posizione giuridica e finanziaria”*.
- Su tali basi, la CGUE ha affermato che *“l'effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva 93/13 sarebbe compromessa se questi ultimi, quando invocano i diritti che essi traggono da tale direttiva, fossero esposti al rischio di non percepire interessi di mora sulle somme che devono essere loro restituite a causa dell'invalidità di tale contratto a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista interessato per l'esecuzione, dopo che esso abbia ricevuto l'invito a restituire tali somme”*.

- Alla stregua delle superiori considerazioni, la CGUE ha risposto alla questione pregiudiziale concludendo che “l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle *prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni*, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto”.
- Il secondo dei profili summenzionati concerne l’eventuale asimmetria dei rimedi giuridici previsti dal diritto polacco, da un lato, per i professionisti e, dall’altro, per i consumatori, riguardo al *dies a quo* del termine di prescrizione delle azioni di restituzione derivanti dalla nullità di un contratto conseguente alla presenza di clausole abusive.
- In proposito, sulla base di un’interpretazione della Corte Suprema polacca delle norme polacche in materia di prescrizione, “*il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebitto di cui dispone il professionista in ragione dell’invalidità di un contratto connessa al carattere abusivo di una clausola dello stesso può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il contratto di cui trattasi è diventato definitivamente inopponibile*”, mentre il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebitto di cui dispone il consumatore, “*non può iniziare a decorrere prima che il consumatore non sia venuto a conoscenza, o ragionevolmente avrebbe dovuto venire a conoscenza, del carattere abusivo di tale clausola*”.
- A detta del giudice del rinvio, siffatta interpretazione sembra contraria alla direttiva 93/13 “*in quanto un professionista, sapendo che un consumatore può perdere il suo credito in ragione della prescrizione di quest’ultimo, non sarebbe dissuaso dall’inserire clausole abusive nei contratti e, inoltre, sarebbe non solo tentato di applicare siffatte clausole, ma anche di proseguire l’esecuzione di tali contratti, approfittando del fatto che il consumatore non è necessariamente a conoscenza e consapevole dei propri diritti*”.
- Sul punto, la CGUE, ritenendo fondato il dubbio sollevato dal giudice del rinvio sulla conformità della richiamata interpretazione con le norme della direttiva 93/13, ha evidenziato che la normativa comunitaria non consente un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in seguito all’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, per abusività di clausole ivi contenute, il termine di decorrenza della prescrizione dei crediti del professionista e del consumatore siano asimmetrici.

- Ed infatti, come osserva la CGUE, *“una situazione in cui il termine di prescrizione dei crediti di un consumatore derivanti dalla nullità di un contratto di mutuo ipotecario inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, sebbene tale termine non scada prima che tale consumatore sia venuto a conoscenza o ragionevolmente sarebbe dovuto venire a conoscenza dei suoi diritti, mentre il termine di prescrizione previsto per i crediti corrispondenti del professionista inizia a decorrere dalla data in cui l’opponibilità definitiva è accertata da un giudice, comporta un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13”*.
- Inoltre, la CGUE ha evidenziato che la statuizione secondo cui *“il termine di prescrizione dei crediti del professionista inizia a decorrere soltanto dal giorno in cui una sentenza che dichiara la nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi diviene definitiva”* avrebbe come conseguenza che tale professionista sarebbe inadempiente soltanto a partire da tale data. E ciò comporterebbe che, laddove i crediti restitutori del consumatore non fossero prescritti, quest’ultimo non potrebbe percepire interessi di mora dalla data di presentazione della sua domanda di rimborso delle somme pagate in forza delle clausole abusive, *“il che indurrebbe, in violazione della direttiva 93/13, detto professionista a respingere sistematicamente siffatte domande”*.
- In forza delle superiori considerazioni, la CGUE ha altresì rilevato che *“un’asimmetria dei rimedi giuridici, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è tale da incitare tanto più il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore, in quanto, da un lato, quello previsto per i propri crediti inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi sia accertata da un giudice e, dall’altro, la durata della fase stragiudiziale non inciderebbe sugli interessi dovuti al consumatore”*.
- In definitiva, la CGUE ha rilevato che, da un lato, una simmetria dei rimedi giuridici *“può quindi violare, in primo luogo, il principio di effettività [...] secondo cui le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 non devono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione”*, dall’altro, *“può compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 1, della stessa direttiva intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista”*.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, la CGUE ha risposto alla questione pregiudiziale concludendo che *“l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del*

professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest'ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità”.

- Infine, in relazione al terzo ed ultimo dei profili summenzionati relativo alla verifica del professionista della conoscenza, da parte del consumatore, degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive, la CGUE ha rilevato che *“il giudice nazionale adito di una controversia relativa alla direttiva 93/13 è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione di tale direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista”*, sebbene il sistema previsto dalla direttiva menzionata *“non può ostare a che le parti di un contratto pongano rimedio al carattere abusivo di una clausola che esso contiene modificandola per via contrattuale, purché, da un lato, la rinuncia da parte del consumatore a far valere il carattere abusivo di tale clausola derivi dal suo consenso libero e informato e, dall'altro, la nuova clausola modificatrice non sia a sua volta abusiva”*.
- La CGUE ha quindi affermato che, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13, *“resta il fatto che un istituto di credito non è tenuto a verificare se un consumatore con il quale ha concluso un contratto di mutuo ipotecario sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto”*.
- Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, la CGUE ha risposto a tale ultima questione pregiudiziale concludendo che *“l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: non ostano a un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest'ultimo sia a conoscenza degli effetti dell'eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell'impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate”*.
- Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

CONSULTAZIONI

14. ESMA: in consultazione possibili modifiche ai modelli di informativa (*disclosure templates*) in materia di cartolarizzazioni

- In data 21 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha posto in pubblica consultazione la revisione degli *standard* tecnici di regolamentazione (RTS) e degli standard tecnici di implementazione (ITS) inerenti alle

informazioni e ai dettagli specifici delle operazioni di cartolarizzazione che devono essere resi disponibili ai sensi del Regolamento UE 2017/2402.

- Con questa consultazione l'ESMA si pone l'obiettivo di raccogliere opinioni e indicazioni da parte dei soggetti interessati e coinvolti nelle varie operazioni in relazione a quattro opzioni finalizzate alla revisione del quadro normativo delle informative nelle cartolarizzazioni.
- In particolare, si prevede di ampliare il quadro regolamentare vigente con l'introduzione di alcune modifiche ai modelli di informativa attualmente utilizzati. Si punta inoltre a una revisione mirata per razionalizzare le informazioni richieste e sviluppare un nuovo modello dedicato e semplificato per le cartolarizzazioni private e intraprendere quindi una revisione approfondita dell'attuale quadro informativo proponendo una significativa semplificazione di tali modelli.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 15 marzo 2024.

15. ESMA: in consultazione le linee guida relative alle informazioni sulla sostenibilità

- In data 15 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha comunicato l'avvio di una consultazione sulle linee guida relative all'applicazione delle informazioni sulla sostenibilità.
- Le linee guida mirano, anzitutto, a garantire che le autorità nazionali competenti svolgano in modo coerente la vigilanza sulle informazioni relative alla sostenibilità delle società quotate ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive*), degli *standard* europei di reportistica di sostenibilità e del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. *Taxonomy Regulation*); inoltre, le linee guida sono volte ad assicurare coerenza e approcci solidi nell'attività di vigilanza sulle informazioni finanziarie e sulla sostenibilità delle società quotate.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 15 marzo 2024.

16. CONSOB: in consultazione le modifiche al regolamento emittenti in materia di domande di approvazione dei prospetti

- In data 14 dicembre 2023, la Consob ha comunicato l'avvio di una consultazione pubblica (la "**Consultazione**") avente ad oggetto alcune ipotesi di modifica del Regolamento Emittenti concernenti la disciplina dei prospetti.
- Tali modifiche sono volte in particolare a rendere più snello il contenuto e le modalità di compilazione delle domande di approvazione dei prospetti, relativi alle offerte al pubblico o all'ammissione alle negoziazioni, di titoli (sia *equity* sia non *equity*, incluse le quote o azioni di OICR), predisponendo i modelli di domanda in formato elettronico, che possono essere agevolmente compilati in tutte le loro parti

(riducendo così la possibilità di errori di compilazione). In ogni modello si riporta altresì l'elencazione dei documenti da allegare alla domanda di approvazione, eliminando gli allegati non richiesti dalla normativa europea di riferimento.

- L'intervento regolamentare posto in consultazione si pone in continuità con l'impegno della Consob degli ultimi anni nel favorire la riduzione costante dei tempi medi di scrutinio e di approvazione dei prospetti al fine di rispettare il *time to market* atteso dagli operatori, di facilitare l'accesso al mercato di capitale e del debito e di ridurre i conseguenti oneri amministrativi.
- Cogliendo l'occasione offerta dall'intervento regolamentare, nel documento di consultazione è stata inserita una modifica in materia di annunci pubblicitari, volta a chiarire che l'obbligo di trasmissione degli annunci pubblicitari alla Consob si applica solo nelle ipotesi in cui l'offerta richieda la pubblicazione del prospetto.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 29 gennaio 2024.

17. ESMA: in consultazione un documento sulla protezione degli investitori nel contesto della digitalizzazione dei servizi di investimento

- In data 14 dicembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato un documento di consultazione sulla protezione degli investitori ai sensi della MiFID II nel contesto della digitalizzazione dei servizi di investimento.
- Nel documento di consultazione, l'ESMA esplora il panorama in evoluzione degli investimenti soffermandosi in particolare sull'esame della recente impennata nell'adozione di strumenti digitali e *social media* da parte di imprese e investitori al dettaglio in seguito alla pandemia di Covid-19 e su come la tecnologia influenzi il comportamento e il processo decisionale degli investitori al dettaglio.
- Sulla base dell'esperienza di vigilanza delle autorità nazionali competenti e della letteratura accademica in materia, l'ESMA valuta sia le opportunità che i rischi potenziali legati alla digitalizzazione dei servizi di investimento.
- Le raccomandazioni dell'ESMA riguardano i seguenti argomenti principali:
 - la stratificazione e l'accessibilità delle informazioni;
 - le comunicazioni e le pratiche di *marketing* digitale;
 - l'uso degli *influencer*;
 - le caratteristiche sociali delle app di investimento;
 - la *gamification*;
 - le tecniche di *nudging*;

- i *dark patterns*.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 14 marzo 2024.

18. EIOPA: in consultazione il trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità

- In data 13 dicembre 2023, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (“EIOPA”) ha comunicato l’avvio di una consultazione avente a oggetto il trattamento prudenziale del rischio di sostenibilità (la “**Consultazione**”).
- Nella Consultazione, si evidenzia che, stante l’ampia portata degli obiettivi ambientali e sociali inseriti all’interno del contesto della finanza sostenibile, svolgere un’indagine sulle varie matrici del rischio è necessario per una valutazione del rischio prudenziale che sia davvero effettiva nell’ambito della finanza sostenibile, sebbene si rilevi una forte carenza di dati economici.
- Le aree di analisi della Consultazione riguardano:
 - il potenziale legame tra i rischi prudenziali di mercato e i rischi di transizione;
 - il potenziale legame tra i rischi di sottoscrizione nei rami danni e misure di prevenzione dei rischi legati al clima;
 - il potenziale legame tra i rischi sociali e prudenziali.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 22 marzo 2024.

19. EIOPA: in consultazione la bozza di *opinion* sulle dichiarazioni di sostenibilità e *greenwashing*

- In data 12 dicembre 2023, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (“EIOPA”) ha posto in consultazione la propria bozza di “*Opinion sulle dichiarazioni di sostenibilità e sul greenwashing nelle assicurazioni e nel settore pensionistico*” (l’“**Opinion**”).
- I principi contenuti nell’*Opinion* in consultazione mirano a definire un quadro di riferimento per agevolare il monitoraggio da parte delle autorità di vigilanza dei fornitori di servizi assicurativi e pensionistici e a far sì che questi ultimi aderiscano a principi comuni quando pubblicano dichiarazioni di sostenibilità su sé stessi, sui loro prodotti o sui loro piani.
- L’*Opinion* stabilisce quattro principi che dovrebbero essere osservati quando i fornitori di servizi effettuano dichiarazioni di sostenibilità:

- Principio 1: le dichiarazioni di sostenibilità fatte da un fornitore di servizi dovrebbero essere accurate, precise e coerenti con il profilo generale e il modello di business del fornitore o con il profilo dei suoi prodotti;
 - Principio 2: le dichiarazioni di sostenibilità dovrebbero essere mantenute aggiornate e qualsiasi modifica dovrebbe essere comunicata in modo tempestivo e con una motivazione chiara;
 - Principio 3: le dichiarazioni di sostenibilità dovrebbero essere corroborate da fatti e ragionamenti chiari;
 - Principio 4: le dichiarazioni di sostenibilità e la loro fondatezza dovrebbero essere accessibili alle parti interessate.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 12 marzo 2024.

20. EBA: in consultazione gli RTS sui conflitti di interesse degli emittenti di ART

- In data 7 dicembre 2023, la *European Banking Authority* (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione le bozze di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) relative ai requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti di *asset-referenced token* (“ART”) ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”).
- L’obiettivo dell’EBA è di rafforzare la gestione dei conflitti di interesse da parte degli emittenti di ART e di garantire la convergenza dei requisiti in tutta l’Unione europea. A tal fine, gli RTS prevedono che gli emittenti di ART attuino e mantengano politiche e procedure efficaci per identificare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse garantendo di prendere in considerazione tutte le circostanze che possono o possono essere percepite come in grado di influenzare o pregiudicare la loro capacità di prendere decisioni imparziali e obiettive.
- In particolare, la bozza di RTS – sottolineando il ruolo chiave degli organi di gestione degli emittenti ai quali è affidata la responsabilità di definire e adottare le politiche e le procedure sui conflitti di interesse – richiede agli emittenti di prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione alla riserva di attività. Inoltre, le proposte di RTS contengono disposizioni specifiche relative alle transazioni personali e specificano che le procedure, le politiche e gli accordi retributivi dell’emittente non devono creare conflitti di interesse.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 7 marzo 2024.

CRCCD NEWS a cura di:

Nicola Baresi
nicola.baresi@crccdlex.com

Martina Baldi
martina.baldi@crccdlex.com

Andrea Stefano Carrieri
andrea.carrieri@crccdlex.com

Hanno collaborato alla presente edizione:
Chiara Bazzarini, Bianca Casini, Lorenzo Fiore, Francesca Ricciardi e Giulia Vianello.